

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

TERMINI STAMPA E/O CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI REGISTRI IVA 2016 - Chiarimenti previsti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E del 10.04.2017

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

La modifica apportata dall'art. 4 del Decreto Legge del 22 ottobre 2016, n. 193, all'art. 8, comma 1, DPR del 22 luglio 1998, n. 322, ha disposto che la presentazione della dichiarazione annuale Iva:

- Non dovrà più avvenire in forma unificata, ossia congiuntamente alla dichiarazione relativa alle imposte dirette;
- Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale relativo all'anno d'imposta 2016 scade il 28 febbraio 2017;
- A regime, il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale, per i prossimi anni, scadrà il 30 aprile dell'anno successivo all'anno solare di riferimento.

La modifica del termine di presentazione della dichiarazione Iva obbligava ad un anticipo dei termini di stampa o di conservazione dei registri e dei documenti rilevanti ai fini Iva, posto che l'articolo 7, comma 4-ter, D.L. del 10 giugno 1994, n. 357, prevede che *"a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi..."*.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la **Risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017** in risposta ad un interpello di un contribuente, che per calcolare la predetta scadenza di tre mesi si deve intendere, in un'ottica di semplificazione e uniformità del sistema, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Quindi, il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici di natura fiscale coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA siano disallineati.

In caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Come indicato nella risoluzione, le scadenze da tener presente sono le seguenti:

- un contribuente con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1.2016-31.12.2016) concluderà il processo di conservazione di tutti i documenti rilevanti ai fini fiscali (documenti IVA e altri documenti) al più tardi entro il 31.12.2017;
- un contribuente con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (7.2016-30.6.2017) conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell'anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016. Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2015-30.6.2016 da presentarsi entro il 31.3.2017, il termine di conservazione dei documenti IVA dell'anno solare 2016 sarà il 30.6.2017, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1.7.2015-30.6.2016.

Bitonto, 19/04/2017

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it